NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

# Art. 82

## Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività

Agli effetti della presente legge si intende per: unita' di conto europea, quella che risulta dall'articolo 1 della direttiva del consiglio delle Comunita' europee del 29 giugno 1976, n. 76/580; "localizzazione" delle attivita' in un determinato Stato la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 18 febbraio 1992 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni |
| Estremi | Legge 10 giugno 1978, n. 295 |
| Titolo | VII — Disposizioni transitorie e finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-82-definizione-dell-unita-di-conto-europea-e-della-localizzazione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it